



23.11.2013

Quesito:

Licenza ex art. 68 TULPS - SCIA

“La licenza ex art. 68 oggi è soggetta a scia se il locale ha una capienza inferiore a 200 persone e se l’attività cessa entro le ore 24.00”

Come deve intendersi “entro le ore 24:00”?

- a) che lo spettacolo deve terminare entro mezzanotte
- b) che lo spettacolo non deve superare 24 ore

Risposta:

Il d. l. 8 agosto 2013, n. 91, (noto come Decreto Cultura), recante “disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, convertito dalla legge 7.10.13, n. 112, all’art. 7, c. 8-bis ha modificato gli artt. 68, 69 e 71 del TULPS.

In particolare all'art. 68, alla fine del 1° comma, ha aggiunto il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo».

Stesso periodo è stato aggiunto anche alla fine del successivo art. 69.

Tanto premesso, chiariamo che lo spettacolo deve terminare entro le ore 24 (la mezzanotte) dal giorno di inizio. Quindi, sono soggetti a Scia solo gli "eventi" (come definiti nella novella) di intrattenimento e/o svago della durata di un solo giorno; possono iniziare a qualsiasi ora della giornata, ma devono terminare entro la mezzanotte.

Vorrei, inoltre, puntualizzare che tale nuova disposizione non si applica a locali con "una capienza inferiore a 200 persone", come scritto nel quesito, bensì per "eventi" manifestazioni ove è consentita la partecipazione fino ad un massimo di 200 avventori (quindi anche in locali più grandi, ma con il limite di partecipanti).

Infine, ricordo che anche in ipotesi di presentazione della Scia, per queste manifestazioni, ancorché legate ad un singolo giorno e con i limiti anzidetti, è sempre necessario l'accertamento della sicurezza e agibilità ex art. 80 TULPS, con presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato, trattandosi di utenza pari o inferiore alle 200 persone, come stabilito dall'art. 141 Regolamento di Esecuzione del TULPS.

C. te Michele Pezzullo